



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMO**

**VISTO** l'art. 7, comma 3, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. *'Norme in materia ambientale'*;

**VISTO** l'articolo 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 6, comma 17, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera "h", del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

**VISTO** le ulteriori modifiche apportate al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 dall'art. 35, del D.L. 22 giugno 2012, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;



A

**PRESO ATTO** che:

- con decreto n. DSA-DEC-2009-1349 del 15 ottobre 2009 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Northern Petroleum (UK) Ltd, relativo alla prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 149 D.R.-NP";
- accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Puglia, con sentenza n. 02602 del 23 giugno 2010 il TAR Puglia, sede di Bari, Sez. II, ha annullato il citato decreto n. DSA-DEC-2009-1349 del 15 ottobre 2009;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 22 ottobre 2010, acquisita al protocollo DVA-2010-26252 del 2 novembre 2010, dalla Società Northern Petroleum (UK) Ltd, con sede legale in viale Trastevere 249, Roma, relativamente alla prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi denominato convenzionalmente "d 149 D.R.-NP";

**PRESO ATTO** che la Società Northern Petroleum (UK) Ltd, ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., a dare comunicazione al pubblico del deposito della documentazione di VIA, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati su quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data 8 novembre 2010;

**PRESO ATTO** che:

- il progetto definitivo presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 7) dell'allegato II alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il progetto riguarda la sola realizzazione di un'indagine sismica, ovvero la "Prima Fase" del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi in mare denominato convenzionalmente "d 149 D.R.-NP", in un'area di 735,7 kmq, localizzata nel Mare Adriatico a est di Monopoli (BA) Fasano (BR) e Ostuni (BR) ed in particolare:
  - l'esecuzione di uno studio geologico regionale,
  - la rielaborazione e l'interpretazione di 150 km di dati sismici esistenti,
  - l'acquisizione di 250 km di nuovi dati sismici 2D;

**PRESO ATTO** che:

- l'area di cui al permesso di ricerca ricadeva nell'*off-shore* ubicato al largo delle coste della Regione Puglia e, da queste, a una distanza minima di circa 5,5 miglia marine e una distanza massima di circa 21,7 miglia marine;



- l'area rientrava per circa il 57% nel perimetro delle aree di divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, introdotte dall'art. 2, comma 3, lettera "h", del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128;
- per superare i vincoli imposti dalla norma non era sufficiente la dichiarazione, posta nell'istanza, di non svolgere alcuna attività all'interno dell'area oggetto di divieto;

**VISTA** la nota DVA-2011-4179 del 22 febbraio 2011 con cui si rappresentava alla Società Northern Petroleum (UK) Ltd che, per il permesso di ricerca che interferiva con le aree oggetto di divieto istituito con l'art. 2, comma 3, lettera "h", del D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, non poteva che essere emanato un provvedimento negativo e che, ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la stessa Società aveva facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni;

**PRESO ATTO** che, con nota del 9 marzo 2011, acquisita al protocollo DVA-2011-6093 in data 11 marzo 2011, il proponente, in riscontro alla citata nota DVA-2011-4179 del 22 febbraio 2011, ha comunicato che è stata presentata, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, istanza di ripermetrazione dell'area al fine di eliminare le interferenze con le aree di divieto di cui all'art. 2, comma 3, lettera "h", del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

**PRESO ATTO** che in forza di detta ripermetrazione, l'area del permesso di ricerca:

- ha ridotto la superficie complessiva a 264,2 kmq;
- ha una distanza minima dalle coste della Regione Puglia oltre le 12 miglia marine;
- ricade totalmente all'esterno delle aree di divieto stabilite dall'art. 2, comma 3, lettera "h", del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

**VISTA** la nota del 3 giugno 2011, acquisita al prot. DVA-2011-14062 del 13 giugno 2011, con cui la Società Northern Petroleum (UK) Ltd, ha comunicato l'accettazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'istanza di ripermetrazione, allegando a conferma uno stralcio del Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse anno LV n. 5 del 31 maggio 2011;

**PRESO ATTO** che, a seguito della citata ripermetrazione dell'area del permesso di ricerca, la Società Northern Petroleum (UK) Ltd ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., a dare comunicazione al pubblico del deposito della documentazione di VIA, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati su quotidiani "*La Repubblica*" e "*La Gazzetta del Mezzogiorno*" in data 3 giugno 2011;



**VISTE** le integrazioni volontarie, alla documentazione tecnica già fornita, trasmesse con nota del 22 maggio 2011, acquisita al protocollo DVA-2011-0012975 del 30 maggio 2011;

**PRESO ATTO** del parere positivo con prescrizioni n. 970 del 28 giugno 2012, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Northern Petroleum (UK) Ltd;

**VISTA** la nota protocollo DVA-2012-0023636 del 3 ottobre 2012, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS di fornire gli elementi utili a chiarire il significato della prescrizione n. 5, contenuta nel sopra detto parere n. 970 del 28 giugno 2012;

**PRESO ATTO** del parere n. 1074 del 26 ottobre 2012, espresso al riguardo dalla detta Commissione, che, nel riformulare la prescrizione n. 5, conferma integralmente il precedente parere n. 970;

**VISTA** la nota protocollo DVA-2012-0028116 del 21 novembre 2012, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS di fornire ulteriori elementi utili a chiarire il significato di alcune prescrizioni contenute nel parere n. 970 del 28 giugno 2012;

**PRESO ATTO** del parere integrativo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1212 del 19 aprile 2013;

**PRESO ATTO** che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, ritenendo di dover svolgere un'attività di uniformazione con i quadri prescrittivi dei pareri fino al momento emanati sui progetti di prospezione e ricerca di idrocarburi a mare con dispositivi *air-gun*, pur valutando la specificità del progetto in esame, nel summenzionato parere n. 1212 del 19 aprile 2013 ha rimodulato, sostituendolo, il quadro prescrittivo del precedente parere n. 970 del 28 giugno 2012;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 1265 del 21 giugno 2013, costituito da 34 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS che sostituisce i precedenti e sopra citati pareri;

**PRESO ATTO** che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, a seguito della richiesta della Direzione Generale per le



Valutazioni Ambientali di chiarimenti in merito alle prescrizioni di cui al parere n. 1212 del 19 aprile 2013, ha ritenuto che fosse opportuno “*annullare i pareri n. 970 del 28.06.2012, n. 1074 del 26.10.2012 e n. 1212 del 19.04.2013*” sostituendoli con il sopra citato parere n. 1265 nel quale si è “*valutato pertanto di predisporre un nuovo parere*” che tenesse conto, “*in una logica unitaria, di tutte le considerazioni espresse*”;

**PRESO ATTO** che la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, nel parere n. 1265 del 21 giugno 2013 ha ritenuto di precisare che:

- il programma dei lavori per l’istanza prevede esclusivamente l’esecuzione di rilievi geofisici mediante sismica a riflessione di tipo 2D;
- il progetto proposto ha carattere temporaneo, di durata prevista di 5 giorni e non prevede la realizzazione di alcun manufatto sia a terra che in mare, né permanente né temporaneo;

**VISTA** la nota prot. n. 0050421 GAB del 14 novembre 2013 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale sono stati chiesti alcuni chiarimenti in merito ad alcune problematiche ambientali afferenti a tale specifica tipologia di progetto;

**VISTO** il parere n. 1402 del 20 dicembre 2013 con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS fornisce puntuali delucidazioni in merito ai chiarimenti richiesti;

**PRESO ATTO** che con riferimento al progetto di cui al presente provvedimento, i chiarimenti forniti dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS avvalorano l’adeguatezza e l’esaustività del parere n. 1265 del 21 giugno 2013, che pertanto è integralmente confermato;

**CONSIDERATO** che con nota DVA-2014-0014504 del 15 maggio 2014 è stato chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, come indicato dagli Uffici di Gabinetto, di approfondire alcuni aspetti comuni a diversi progetti di permessi di ricerca di idrocarburi e, in particolare, quelli relativi alla trattazione degli impatti cumulativi e alle misure di mitigazione degli impatti sulla cetofauna;

**ACQUISITO** il parere n. 1571 del 18 luglio 2014, costituito da 11 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS che esprime alcune considerazioni in merito agli aspetti di cui alla sopra citata richiesta che non mutano i contenuti dei pareri precedentemente espressi;



**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali espresso con nota n. DG/PBAAC/34.19.04/24707/2012 del 12 settembre 2012, acquisito al protocollo DVA-2012-21985 del 14 settembre 2012, costituito da 6 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, *“esclusivamente per quanto attiene alla ricerca sismica con tecnica di air gun con rilevamento sismico 2D, rinviando a successiva valutazione di impatto ambientale l'eventuale escavazione del pozzo di prova”*;

**ACQUISITO** il parere negativo della Regione Puglia espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 2079 del 23 settembre 2011, costituito da 24 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, trasmesso con nota n. 9209 del 4 ottobre 2011, acquisita al protocollo DVA-2011-25014 del 4 ottobre 2011;

**CONSIDERATO** che le motivazioni di cui al detto parere negativo della Regione Puglia sono state esaminate e controdedotte nel citato parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1265 del 21 giugno 2013;

**VISTA** la nota dell'ufficio di Gabinetto del 20 novembre 2014 che, sulla base di considerazioni relative alla possibile incidenza delle attività in progetto sulla fauna marina e in particolare sui cetacei, ha chiesto di valutare l'opportunità di un riesame di carattere metodologico dei quadri prescrittivi dei pareri recentemente espressi sui permessi di ricerca o prospezione con riferimento alle tecniche di indagine;

**ACQUISITO** il parere n. 1669 del 28 novembre 2014, costituito da 18 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con il quale, a seguito della citata richiesta, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha integralmente sostituito il quadro prescrittivo;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

- Pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS:
  - n. 1265 del 21 giugno 2013;
  - n. 1571 del 18 luglio 2014;
  - n. 1669 del 28 novembre 2014;
- Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali:
  - DG/PBAAC/ 34.19.04/24707/2012 del 12 settembre 2012;
- Parere della Regione Puglia:
  - Delibera di Giunta Regionale n. 2079 del 23 settembre 2011;

**PRESO ATTO** che sono pervenute, ai sensi del comma 4, dell'art. 24 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., numerose osservazioni da parte del pubblico nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali, che, riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1265 del 21 giugno 2013, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento;


**ATTESO** che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della suddetta ricognizione non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta comunque salva l'acquisizione, in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

## D E C R E T A

la compatibilità ambientale relativamente alla **Prima Fase**, consistente nella ricerca sismica con tecnica di *air-gun* con rilevamento sismico 2D, del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi in mare denominato convenzionalmente "d 149 D.R.-NP", ubicato a largo delle coste pugliesi, presentato dalla Società Northern Petroleum (UK) Ltd, con sede



legale in viale Trastevere 249, Roma, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

## 1.1 – QUADRO PRESCRITTIVO

### Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS


*Prima dell'avvio del Programma di Ricerca idrocarburi il proponente deve:*

- A.1) Concordare con ISPRA un dettagliato "cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni" che contenga, per l'intera area (unitaria nel caso di permessi di ricerca o prospezione situati in specchi di mare adiacenti) le indicazioni:
- di tempi, mezzi impiegati, cartografia delle rotte giornaliere e dei transetti;
  - di tutte le aree interessate, anche oggetto di autorizzazione diversa dalla presente, che il Proponente intende esplorare con la stessa nave durante la stessa prospezione;
  - di periodi di fermo biologico della pesca marittima così come stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le zone di mare interessate dall'attività oggetto del presente decreto;
  - sul periodo di svolgimento dell'indagine sismica da effettuarsi al di fuori dei periodi di deposizione delle uova, di riproduzione e di reclutamento delle principali specie ittiche di interesse commerciale – di massima nel periodo fine autunno/inverno.

Tale cronoprogramma sarà articolato in modo da garantire che non vi sia la contemporanea esecuzione di indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza tra le navi trainanti, nel punto più vicino atteso, sia inferiore a 55 miglia nautiche (circa 100 km), nonché da garantire il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna.

Tale cronoprogramma, così come concordato con ISPRA, sarà trasmesso per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alle Capitanerie di Porto interessate.

- A.2) Dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e attuato il progetto di monitoraggio acustico da sviluppare in riferimento al seguente protocollo procedurale:



- a) in tutte le fasi di monitoraggio *ante-operam*, in corso d'opera e *post-operam* ci si dovrà avvalere di personale tecnico altamente specializzato, per ricoprire il ruolo di osservatore (*Marine Mammal Observer - MMO*) e di tecnico per il monitoraggio acustico passivo (*Passive Acoustic Monitoring - PAM*), in particolare per i relativi *team leader*, per i quali si richiede un'esperienza pluriennale nel campo e per i quali dovrà essere trasmesso il curriculum e la documentazione attestante le competenze nonché una spiccata familiarità con le specie di cetacei presenti nell'area di indagine. Per quanto concerne il PAM, il Proponente dovrà fornire al Ministero vigilante e a ISPRA una descrizione dettagliata del sistema e del suo funzionamento che consenta al tecnico di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza;
- b) tenuto conto che il monitoraggio *ante-operam* dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della crociera sismica, il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza almeno 120 giorni prima dell'inizio del *Survey* e dovrà essere finalizzato a:
- modellare il segnale acustico in relazione alle batimetrie da indagare secondo la configurazione di *array* "meno impattante" (utilizzare la minima potenza necessaria);
  - definire un'area di sicurezza (zona di esclusione, EZ) di estensione variabile in funzione della batimetria e delle specie previste nell'area della crociera sismica mediante l'individuazione del valore soglia del rumore oltre il quale possono verificarsi disturbi comportamentali, ancor prima di danni fisiologici, ai mammiferi marini; tale zona dovrà essere definita grazie ai dati raccolti con l'utilizzo di sono-boe e con l'esecuzione di *survey* visivi e acustici precedenti (con idrofoni omnidirezionali o *array*) mirati sia alla caratterizzazione del clima acustico (rumore ambiente), sia al riconoscimento delle presenze e vocalizzazioni attese nell'habitat specifico dell'areale di crociera proposto;
  - determinare distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;
- c) il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spaziate massimo 20 miglia nautiche e conducendo *survey* visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
- d) le sono-boe dovranno garantire la copertura delle frequenze utili al controllo delle specie protette (500 Hz-40kHz per gli odontoceti, 10

Hz-1kHz per i mysticeti) ed essere calibrate al fine di ottenere misure assolute dei livelli di rumore ambientale. Le unità autonome di registrazione acustica potranno essere collocate sul fondale o su boe di superficie, o boe di superficie con trasmissione a terra via radio per il controllo in tempo reale ed essere scelte in funzione delle caratteristiche dell'area e del fondale. La registrazione degli eventi acustici dovrà coprire le 24 h con un campionamento di almeno 6 h equamente distribuite nelle 24 h (ad esempio con 5 min. di registrazione ogni 15 min.). Per le specie "deep divers" come lo zifido e il capodoglio, in aree pelagiche dovranno essere previsti sensori sotto il termoclino;

- e) al termine delle attività di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni ottenute dalla ricerca bibliografica, dalla modellizzazione acustica, dalla definizione della zona di esclusione e dai dati sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica;
- f) il progetto di monitoraggio e mitigazione in corso d'opera dovrà essere eseguito per l'intero periodo della durata della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza almeno 120 giorni prima dell'inizio del *survey* sismico;
- g) le operazioni di monitoraggio sull'area con postazioni fisse dovranno essere mantenute durante il periodo del *survey*;
- h) durante le attività di monitoraggio in corso d'opera dovrà essere prodotta una reportistica con cadenza settimanale che riporti le informazioni sui rilevamenti acustici e visivi dei mammiferi marini nell'areale di crociera sismica e le eventuali misure di mitigazione adottate;
- i) il progetto di monitoraggio *post-operam* dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni dopo il termine della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza al termine del *survey* sismico e dovrà essere finalizzato alla valutazione dell'impatto delle operazioni di *air-gun* sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;
- j) il progetto di monitoraggio *post-operam* dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spaziate massimo 20 miglia nautiche e conducendo *survey* visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
- k) al termine delle attività di monitoraggio *post-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini



nell'areale di crociera sismica come rilevati prima, durante e successivamente alla stessa;

- l) i dati risultanti dalle operazioni di monitoraggio e delle operazioni di mitigazione dovranno essere resi pubblici e depositati in una idonea banca dati gestita da ISPRA.

A.3) Successivamente alla positiva ottemperanza delle precedenti prescrizioni, dovrà essere presentato in ottemperanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la sua approvazione, il nuovo tracciato delle linee sismiche che:


- a) tenga conto dei risultati del monitoraggio *ante-operam* di cui alla precedente prescrizione;
- b) descriva la tempistica per il loro svolgimento;
- c) escluda operazioni di ricerca esterne all'area del permesso di ricerca di cui trattasi;
- d) preveda una fascia di rispetto di 12 miglia nautiche dal perimetro esterno di tutte le Aree Marine e Costiere a qualsiasi titolo protette nonché, in relazione alla data di rilascio del titolo abilitativo, ai sensi del vigente art. 6, comma 17, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- e) escluda attività di prospezione laddove i fondali abbiano una profondità inferiore ai 50 metri;
- f) escluda attività di ricerca o prospezione all'interno delle Zone di Tutela Biologica e "aree *nursery*", laddove istituite e perimetrare, ed entro le 12 miglia dal loro confine;
- g) in relazione alle modalità operative di progettazione della campagna di acquisizione geofisica il Proponente deve suddividere l'area d'indagine secondo una griglia composta da maglie anche al fine di informare le diverse unità gestionali locali sulle aree che si renderanno via via disponibili per le attività di pesca e fornire alle Capitanerie di Porto, aventi competenza sulla zona oggetto di indagine, un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone che saranno interessate dall'attività di indagine.

Tutte le successive prescrizioni si riferiscono al nuovo tracciato delle linee sismiche.

A.4) Prima dell'avvio del Programma di ricerca il Proponente deve comunicare preventivamente a province e comuni le date di inizio e la durata delle indagini nel tratto di mare prospiciente i rispettivi territori.

A.5) Si dovrà concordare con ISPRA una dettagliata relazione sulle misure di mitigazione previste, anche alla luce dei risultati del biomonitoraggio *ante-operam* e delle precedenti prescrizioni, con specifico riferimento:

- a) alle "Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche", sviluppate dal Joint Nature



Conservation Committee (JNCC *Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys*, agosto 2010), e alle "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'*air-gun*) sviluppate da ACCOBAMS (ultima risoluzione vigente), optando sempre per l'approccio più cautelativo;

- b) alle modalità operative da attuare per il continuo monitoraggio visivo avvalendosi di osservatori qualificati (*Marine Mammal Observers – MMO*) e monitoraggio acustico passivo con strumenti e personale altamente specializzato (*Passive Acoustic Monitoring - PAM*);
- c) allo svolgimento del biomonitoraggio in corso d'opera di cui alla precedente prescrizione;
- d) alla pianificazione con ISPRA di almeno una visita ispettiva a bordo della nave sismica (il numero e la durata dei controlli, a discrezione di ISPRA, può variare in base alla durata dell'attività di prospezione) al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività, la messa in atto di tutte le misure di mitigazione secondo le procedure raccomandate e la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni del presente decreto;
- e) alle precauzioni, misure e procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo all'adozione di tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto;
- f) alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento con specifico riferimento alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL.

L'effettiva adozione delle misure di cui alla presente prescrizione durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione, dovrà essere accuratamente descritta in un rapporto controfirmato dagli esperti di cui alla medesima prescrizione (MMO, PAM e ISPRA) e costituirà parte integrante del rapporto di cui alla successiva prescrizione.

#### ***Durante la fase di esecuzione delle attività di ricerca di idrocarburi:***

- A.6) Fatte salve tutte le misure di mitigazione di cui alle precedenti prescrizioni, adottare comunque le seguenti procedure:
  - a) l'indagine dovrà essere svolta in base ai risultati della modellazione del segnale acustico (in relazione alle batimetrie da indagare) secondo la configurazione di *array* "meno impattante" ottimizzando l'intensità della sorgente in base alla profondità dell'area da indagare, utilizzando sempre la minima potenza della sorgente;
  - b) durante le fasi di attraversamento di aree sensibili quali le ZTB, si

- dovranno sempre mantenere tutte le attrezzature disattivate;
- c) conseguire gradualmente, ogni qual volta verrà accesa la sorgente di suono, il raggiungimento della intensità e frequenza operativa degli *air-gun* (*soft start*);
  - d) sospendere immediatamente o non avviare le sorgenti di suono qualora venga segnalata (mediante osservazione visiva e/o monitoraggio acustico) la presenza di mammiferi nella zona di esclusione/zona di sicurezza;
  - e) utilizzare la minor potenza acustica necessaria, in considerazione dei fondali da indagare;
  - f) configurare gli *array* in modo tale da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde;
  - g) interrompere gli spari ad ogni fine linea, fatte salve eventuali esigenze di "*full fold*", ai fini della piena copertura dei dati sismici ai bordi dell'area in esame;
  - h) utilizzare, in aree di transito di specie da salvaguardare e qualora ne sia accertata la presenza, ed in particolare per il caso della *Caretta caretta*, i dispositivi "*Turtle guards*" da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica, al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico.

***Al termine del programma di ricerca idrocarburi:***

- A.7) Compilare un rapporto (in lingua italiana), controfirmato dagli osservatori specializzati di cui alle precedenti prescrizioni, nel quale:
- a) dovranno essere riportati la data e la localizzazione precisa dell'indagine effettuata (ivi compresi i percorsi seguiti dalla nave), la tipologia e le specifiche degli *air-gun*, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'*air-gun*, incluse la diminuzione dell'intensità (*power-down*), l'avvio graduale (*soft-start*) e la cessazione (*shut-down*) della sorgente acustica;
  - b) relativamente alle osservazioni dei mammiferi e chelonidi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo (MMO);
  - c) dovranno essere accuratamente descritte le eventuali informazioni relative a presenza e attraversamento (o assenza) di aree sensibili quali le ZTB e le relative modalità di spegnimento di attrezzature di sparo;
  - d) dovranno essere accuratamente descritte le informazioni necessarie a consentire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di verificare l'effettiva adozione delle misure descritte nelle prescrizioni.



Il suddetto rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'ISPRA entro 30 giorni dal termine delle attività; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

- B.1) Si prescrive che se durante le indagini sismiche dovessero essere evidenziate sui fondali dalle strumentazioni di bordo eventuali presenze archeologiche o anche anomalie sospette, siano immediatamente sospese tutte le ricerche in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.
- B.2) La suddetta prescrizione dovrà essere ottemperata dalla Società Northern Petroleum (UK) Ltd in corso d'opera, dando preventiva comunicazione della data di inizio delle ricerche alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia e alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.
- B.3) Relativamente alle opere previste dalla "Seconda fase" – escluse in ogni caso dalla presente verifica di compatibilità ambientale e quindi dal presente parere in quanto da sottoporsi a separata procedura VIA – le medesime non potranno essere avviate senza la presentazione del relativo progetto (comprensivo delle prospezioni archeologiche indicate nel parere della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia) alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e alle Soprintendenze di settore competenti.

**1.2 – MODALITA' PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA**

Alla verifica di ottemperanza delle sopra elencate prescrizioni si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come di seguito indicato.

**Sez. A) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS**

Prescrizioni: A.1), A.5):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: prima dell'avvio delle attività;



*Ente Vigilante:* ISPRA;

Informare dell'esito dell'ottemperanza il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

*Enti coinvolti:* Capitanerie di Porto interessate;

Prescrizioni: A.2), A.3):

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* prima dell'avvio delle attività;

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

*Enti coinvolti:* ISPRA, Capitanerie di Porto interessate;

Prescrizione: A.4):

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* prima dell'avvio delle attività;

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

*Enti coinvolti:* Province e Comuni territorialmente interessati;

Prescrizione: A.6):

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* in fase di esecuzione delle attività;

*Ente Vigilante:* ISPRA;

Informare dell'esito dell'ottemperanza il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Prescrizione: A.7):

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* al termine del programma di ricerca;

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

*Enti coinvolti:* ISPRA.

**Sez. B) Verifica di ottemperanza prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

Prescrizioni previste al paragrafo B):

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* come riportato nelle singole prescrizioni;

*Ente Vigilante:* Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Northern Petroleum (UK) Ltd, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Puglia, alle Province di Bari e Brindisi, ai Comuni di Monopoli, Fasano e Ostuni,



all'ISPRA, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. Sarà cura del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicare il presente decreto alle Capitanerie di Porto eventualmente interessate.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Puglia sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Società Northern Petroleum (UK) Ltd provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI  
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO